

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».  
(GU n.42 del 20-2-2018 - Suppl. Ordinario n. 8)

### **Art. 1 Approvazione**

1. E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

### **Art. 2 Ambito di applicazione e disposizioni transitorie**

1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita' in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia' affidati, nonche' per i progetti definitivi o esecutivi gia' affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e' esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia gia' stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

### **Art. 3 Entrata in vigore**

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore **trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti  
Delrio

Il Ministro dell'interno  
Minniti

Il Capo Dipartimento  
della protezione civile  
Borrelli

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  
Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 1  
OGGETTO

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 2  
SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 3  
AZIONI SULLE COSTRUZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 4  
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 5  
PONTI

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 6  
PROGETTAZIONE GEOTECNICA

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 7  
PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 8  
COSTRUZIONI ESISTENTI

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 9  
COLLAUDO STATICO

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 10  
REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E  
DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 11  
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPITOLO 12  
RIFERIMENTI TECNICI

Parte di provvedimento in formato grafico